

550.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 1850	7
Missioni vevoli nella seduta del 16 giugno 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 17 ed emendamenti) .	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 — Articolo 18 ed emendamenti) .	7, 8
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 — Articolo 19)	8
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 4 — Articolo 20)	8
Ministro per i beni e le attività culturali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 5 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	8, 9
Accademia nazionale dei Lincei (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 6 — Ordine del giorno)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	Disegno di legge di conversione S. 3978 (approvato dal Senato) n. 6079	13
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	13
ERRATA CORRIGE	6	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	16
		(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	18
		(Sezione 4 — Ordini del giorno)	19
		Interrogazioni a risposta immediata	21
		(Sezione 1 — Assunzione di personale <i>part-time</i> nell'Ente poste)	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano in relazione agli insegnanti di religione)	21	(Sezione 7 — Interventi per le imprese commerciali del settore ittico)	22
(Sezione 3 — Indagini dei NAS sui prodotti cosmetici e farmaceutici)	21	(Sezione 8 — Revoca della libertà vigilata a quattro delle persone condannate per l'occupazione del campanile di San Marco) .	23
(Sezione 4 — Misure di sostegno per l'industria elettronica italiana)	22	(Sezione 9 — Tutela della salute dei consumatori ed aiuti al settore avicolo)	23
(Sezione 5 — Interventi a sostegno della pesca e del turismo a seguito del rilascio di ordigni da parte della NATO in Adriatico)	22	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4354-<i>quinquies</i>-B	24
(Sezione 6 — Andamento delle attività industriali in Italia)	22	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	24
		(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	25, 27

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 16 giugno 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LABATE: « Istituzione di centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (6137);

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità » (6138);

PETRINI e CACCAVARI: « Istituzione della corte d'appello di Parma » (6139).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge costituzionale.

In data 15 giugno 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge costituzionale:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modifica dell'articolo 95, secondo comma, della Costituzione » (6136).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RIVOLTA e LAVAGNINI: « Nuova disciplina del settore della vigilanza privata » (5970) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

II Commissione (Giustizia):

APREA: « Disposizioni per migliorare l'istruzione nelle carceri » (6061) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

ROSSETTO: « Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti della prima casa nei casi di fallimento delle imprese edilizie » (6088) *Parere delle Commissioni I, VI e VIII*;

III Commissione (Affari esteri):

SARACA ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato all'Accademia Solare Mondiale » (5971) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato ad alcuni enti ed organismi » (6034) *Parere delle Commissioni I, III e V*;

V Commissione (Bilancio):

CICU ed altri: « Concessione di incentivi economici per le piccole e medie imprese ubicate in Sardegna » (5895) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VI Commissione (Finanze):

REBUFFA: « Istituzione di una zona a sviluppo speciale nel territorio del comune di Ventimiglia » (5946) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

NOVELLI: « Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi » (6114) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV*;

VII Commissione (Cultura):

DE MURTAS e SICA: « Disposizioni in materia di iscrizioni ai corsi di laurea delle

università ad accesso programmato » (5996) *Parere delle Commissioni I e II*;

BASTIANONI: « Disposizioni in materia di inquadramento nella prima fascia dei professori universitari » (6074) *Parere delle Commissioni I e V*;

MOLINARI: « Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi » (6089) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII*;

X Commissione (Attività produttive):

LECCESE ed altri: « Disposizioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e istituzione dell'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti » (5984) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, XI e XII*;

CIAPUSCI: « Norme a sostegno dell'artigianato e della professionalità dell'occupazione artigianale » (6072) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

SAVELLI: « Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive » (5961) *Parere delle Commissioni I e V*;

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa dell'Unità nazionale » (5962) *Parere delle Commissioni I e V*;

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa nazionale della Repubblica » (5963) *Parere delle Commissioni I e V*;

XII Commissione (Affari sociali):

SCHMID ed altri: « Norme per garantire il diritto all'assistenza e all'integrazione sociale dei disabili intellettivi e relazionali » (5799) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FILOCAMO ed altri: « Norme per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche » (6022) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALTEA: « Norme in materia di cremazione dei defunti » (6055) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 27 maggio 1999, ha trasmesso il documento conclusivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 26 maggio, relativo all'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (doc. XVII-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con

lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della Commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per l'anno 1998 (doc. LXXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere in data 11 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la seguente documentazione:

relazione sull'attività svolta negli anni 1996 e 1997 dell'ente autonomo « La Triennale di Milano », con allegati i bilanci consuntivi e di previsione 1996 e 1997 e le relative piante organiche;

relazione sull'attività svolta nell'anno 1997 dall'ente autonomo « La Quadriennale d'Arte di Roma », con allegati il bilancio consuntivo e di previsione 1997 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Accademia nazionale dei Lincei.

Il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei ha trasmesso, con lettera in data 12 maggio 1999 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 9 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 3, della legge 4 agosto 1977, n. 593, la relazione triennale consuntiva e programmatica 1996-1998 riguardante l'attività del centro linceo interdisciplinare « Beniamino Segre ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, la nuova richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attua-

zione dell'articolo 1 della medesima legge, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 giugno 1999, pagina 7, prima colonna, quinta riga, il numero 5605 è sostituito dal numero 6105.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 giugno 1999, a pagina 16, prima colonna, sedicesima riga, sostituire le parole: « sul programma » con le seguenti: « sullo schema di programma ».

**PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(1850-C)**

(A.C. 1850-C - sezione 1)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

17. 2. Mantovano, Losurdo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

17. 1. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 2)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Abrogazioni e modifiche al codice penale).

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1 sopprimere la parola: 670.

18. 4. Mantovano, Losurdo.

Sopprimere il comma 2.

18. 1. Leone, Conte.

Al comma 3 sostituire le parole: con la reclusione sino a tre anni con le seguenti: con la reclusione sino ad un anno.

18. 2. Leone, Conte.

Al comma 4 sostituire le parole: con la reclusione sino a tre anni con le seguenti: con la multa sino a cinquecentomila lire.

18. 3. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 3)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia

del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

(A.C. 1850-C - sezione 4)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Riferimenti a provvedimenti normativi).

1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

(A.C. 1850-C - sezione 5)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1999

ART. 9.

Sopprimerlo.

*9. 12. Saponara, Marotta, Gazzilli.

Sopprimerlo.

***9. 14.** Veltri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

9. 20. Contento, Mantovano.

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) le dichiarazioni annuali fondate su documentazione falsa ovvero su una rappresentazione infedele dei ricavi.

9. 13. Veltri.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 4).

9. 7. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

9. 3. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 4).

9. 2. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9. 1. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).

9. 15. Veltri.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: evasi con le seguenti: non dichiarati.

9. 16. Veltri.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la non punibilità di chi provvede al risarcimento del danno entro un termine prefissato;

9. 8. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere l'esenzione della responsabilità del contribuente nelle ipotesi in cui questi documenta di aver contrattualmente trasferito la medesima responsabilità a un professionista abilitato all'assistenza nelle dichiarazioni dei redditi e l'illecito è stato commesso per dolo o colpa grave di quest'ultimo.

9. 11. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 4.** Leone, Conte.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 18.** Mantovano, Losurdo.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

9. 17. Veltri.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine della lettera.

9. 9. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9. 5. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

9. 10. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: in modo da sino alla fine della lettera.

9. 6. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 1850-B, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori;

considerato che la stessa contiene all'articolo 6, ma soprattutto all'articolo 9, disposizioni in materia fiscale;

tenuto conto che la necessità di una riforma organica della vigente normativa penale tributaria è da tempo avvertita, in particolare per quanto attiene alla legge n. 516 del 1982, la cosiddetta legge sulle « manette agli evasori », la cui approvazione suscitò diffuse aspettative alle quali non ha tuttavia fatto riscontro una effettiva apprezzabile applicazione;

tenuto conto del fatto che la revisione del sistema penale tributario si giustifica anche sulla base di alcune riforme introdotte recentemente nell'ordinamento, tra le quali merita segnalare in particolare la revisione delle sanzioni non penali, nonché degli istituti del ravvedimento operoso, della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione, oltre che il potenziamento dell'autotutela e l'introduzione degli studi di settore, che costituiscono elementi idonei a ridimensionare la portata dell'evasione fiscale e, conseguentemente, ridurre le occasioni di intervento del giudice penale in quanto, per un verso, garantirebbero all'erario un ammontare accettabile di gettito, e per l'altro assicurarebbero al contribuente un livello soddisfacente di certezza quanto al regime applicabile, e di tranquillità nei suoi rapporti tributari;

rilevato che tra i difetti che caratterizzano la legge n. 516 del 1982, è stata segnalata in particolare la previsione di sanzioni relative ai cosiddetti reati prodromici che prescindono dalla effettiva sussistenza di un danno cagionato all'erario, per cui vengono considerati illeciti comportamenti consistenti in violazioni di carattere anche esclusivamente formale;

considerato che l'abbandono di tali reati, nei termini indicati nel testo dell'articolo 9 della proposta di legge, appare quindi opportuno proprio allo scopo di ridimensionare l'enorme quantità di processi penali per reati tributari attualmente gravante sugli uffici giudiziari, con la conseguenza che l'operatività degli stessi è fortemente rallentata, tanto più che in molti casi gli interessi dell'erario che vengono violati risultano pressoché irrilevanti;

preso atto del fatto che alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 opportunamente si prospetta l'abolizione del principio di ultrattività, che rappresenta una insostenibile deroga al principio del *favor rei*, al quale è improntato l'ordinamento penale vigente;

considerata la necessità di perseguire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, anche la violazione degli obblighi contabili, stante il rilievo che gli stessi assumono ai fini dei fenomeni di evasione;

tenuto conto che il riferimento, contenuto ai numeri 1 e 3 della lettera c) del comma 2, « all'entità di evasione » ovvero « all'entità dei componenti reddituali o dei volume di affari evasi » potrebbe prestarsi ad essere interpretato in termini tali da riproporre le difficoltà emerse in passato, in sede di giurisdizione penale, con riferimento alla cosiddetta pregiudiziale tributaria, derivanti dal complesso rapporto tra giudice ordinario, per un verso, e amministrazione finanziaria e giudice tributario, per l'altro, che tale pregiudiziale instaurava;

considerato che qualche elemento di incertezza può inoltre derivare dalla previsione di due distinte fattispecie, quali sono le dichiarazioni fraudolente e le di-

chiarazioni infedeli, in assenza di sufficienti elementi atti a distinguerne le caratteristiche;

rilevata, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *c*), la esigenza di evitare il rischio che il rapporto proporzionale al quale si fa riferimento al numero 2 si traduca, di fatto, nell'ammissione di una soglia di evasione tollerata, che avvantaggerebbe i grandi evasori, caratterizzati da volumi di affari e redditi particolarmente elevati;

impegna il Governo

a provvedere, in sede di esercizio della delega conferitagli ai sensi del citato articolo 9, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati affinché la loro attuazione determini l'adozione di disposizioni idonee a:

1) includere, tra le fattispecie penalmente sanzionate, ai sensi del comma 2, lettera *a*), anche le violazioni di obblighi contabili;

2) precisare gli elementi necessari per distinguere, evitando il rischio di incertezze e confusioni, la fattispecie delle dichiarazioni fraudolente da quella delle dichiarazioni infedeli;

3) garantire che il riferimento ai redditi e al volumi di affari evasi non deve intendersi nel senso che verrebbe ripristinata la cosiddetta pregiudiziale tributaria, ma piuttosto che è affidata al giudice la valutazione di tali elementi ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni penali;

4) stabilire una soglia di non punibilità di importo tale da non tradursi nell'ammissione di un ammontare di evasione tollerata che, di fatto, avvantaggerebbe i grandi evasori, caratterizzati da volumi di affari e redditi particolarmente elevati.

9/1850-B/1 Benvenuto, Finocchiaro Fiddelbo, Bonito, Repetto, Pistone, Veltri.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3978 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110,
RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO IN ALBANIA ED IN MA-
CEDONIA DI CONTINGENTI ITALIANI NELL'AMBITO DELLA
MISSIONE NATO PER COMPITI UMANITARI E DI PROTEZIONE
MILITARE, NONCHÉ RIFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ITA-
LIANO DI AIUTI ALL'ALBANIA E DI ASSISTENZA AI PROFUGHI
(APPROVATO DAL SENATO) (6079)**

(A.C. 6079 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in

Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corrispondenza dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2,

3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di lire 3.950 milioni.

ARTICOLO 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa

somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

ARTICOLO 6.

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;

b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;

c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come de-

terminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6079 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo »; *dopo le parole:* « contingente di 800 militari » *sono inserite le seguenti:* « e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di supporto alla pace nel territorio albanese ».

All'articolo 2:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche

reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al

successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « a cedere in uso mezzi » sono inserite le seguenti: « per necessità civili ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6-ter. — 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato ».

All'articolo 7, comma 1, le parole: « valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999 ».

(A.C. 6079 - sezione 3)

**EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo.

1. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: del Kosovo con le seguenti: dei territori della Repubblica di Jugoslavia.

1. 10. Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari.

1. 2. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: di supporto alla pace nel territorio albanese.

1. 5. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È autorizzata, a decorrere dal 24 marzo 1999, la partecipazione delle unità aeree dell'Aeronautica militare e della Ma-

rina militare alla difesa dello spazio aereo nazionale, nel quadro delle operazioni decise dal Consiglio atlantico della NATO. Il Governo comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata sull'impegno quantitativo dei veicoli delle Forze armate italiane e sulla tipologia delle loro missioni. In nessun caso, le operazioni di difesa dello spazio aereo nazionale potranno aver luogo sullo spazio aereo appartenente a Stato sovrano non consenziente.

1. 6. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 4-bis.

2. 6. Nardini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 3. Nardini.

Al comma 1 sopprimere le parole: senza limiti di spesa.

3. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 2. Nardini.

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: lire 70.000, con le seguenti: lire 40.000.

5. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: del Kosovo, aggiungere le seguenti: sul territorio dell'Albania e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

6. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo presenta mensilmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata relazione contenente l'aggiornamento dei dati quantitativi sul numero dei rifugiati kosovari assistiti sul territorio nazionale, sulla loro distribuzione nei centri di accoglienza, sulla loro identificazione e sull'ammontare degli oneri connessi alle prestazioni effettuate in loro favore.

6. 9. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6-bis.

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.

* **6-ter. 1.** Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Sopprimerlo.

* **6-ter. 2.** Gasparri, Menia, Ascierio.

Al comma 1, sostituire le parole: del Kosovo con le seguenti: della Repubblica di Jugoslavia.

6-ter. 3. Nardini.

(A.C. 6079 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che, ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale di profughi del Kosovo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi interessati, nonché le strut-

ture ministeriali dislocate negli stessi paesi e gli uffici della polizia di frontiera, rilascino un nulla-osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

9/6079/1. Paissan, Leccese.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 6079, recante la conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110;

premesso che il nostro Paese ha dimostrato un notevole impegno nelle attività di soccorso e di assistenza a favore dei profughi del Kosovo, anche grazie all'esperienza e alla professionalità delle associazioni di volontariato italiane e delle organizzazioni non governative (ONG) operanti in questo settore;

considerato inoltre che già a partire dall'aprile 1997, per la realizzazione di programmi umanitari a favore dei profughi albanesi, numerose associazioni di volontariato ed organizzazioni con finalità umanitarie si sono adoperate con successo per l'assistenza sociale dei profughi e tra queste, in particolare, hanno operato le associazioni aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo, dimostrando notevole esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero;

impegna il Governo:

a riconoscere il Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo come momento di incontro per scambi di informazioni sulle attività da realizzare a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica federale di Jugoslavia;

a garantire, così come già avvenuto con il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, per la gestione della situazione di

crisi socio-economica che ha investito l'Albania, la disponibilità di fondi finalizzati ad iniziative ed interventi straordinari a carattere umanitario da attivare mediante il Ministro per la solidarietà sociale - Dipartimento per gli affari sociali, tenendo conto degli strumenti già istituiti e dei fondi già stanziati;

a prevedere l'attivazione di programmi sociali a carattere umanitario a favore dei profughi anche al di fuori dell'Albania, mediante l'adozione di iniziative coordinate dal Ministro per la solidarietà sociale - Dipartimento per gli affari sociali, da attuare in collaborazione con le associazioni aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo;

a provvedere affinché i benefici concessi ai volontari impiegati dalle associazioni di volontariato e dalle ONG aderenti al Tavolo di coordinamento per i profughi del Kosovo non siano circoscritti alle sole attività svolte in Albania, così come previsto dalla circolare del ministro degli affari esteri e del ministro per la solidarietà sociale - dipartimento per gli affari sociali del 7 gennaio 1999.

9/6079/2. Leccese, Paissan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

il regime di Milosevic è responsabile della tragedia del Kosovo, dell'esodo forzato di centinaia di migliaia di abitanti, dell'uccisione di migliaia di persone e della distruzione di intere città di quella regione;

il punto n. 11 del Patto di stabilizzazione di Colonia recita: «una pace ed una stabilità durevoli nell'Europa sudorientale saranno possibili soltanto quando i valori ed i principi democratici avranno

messo radici dappertutto, ed in particolare nella Repubblica Federale di Jugoslavia »;

impegna il Governo:

a contribuire al ritorno dei kosovari scacciati dalle loro città e dal loro paese;

a sostenere concretamente il processo di democratizzazione della politica e delle strutture istituzionali della Jugoslavia;

a conformare l'attuazione e l'indirizzo degli aiuti nei Balcani a quanto definito nel patto di stabilizzazione di Colonia, che ne fissa chiaramente i presupposti e le condizioni per quanto riguarda la federazione jugoslava e cioè a controllare che gli interventi non siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti ed in particolare per il rafforzamento del regime di Milosevic;

ad adempiere pienamente ai dettami della risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1244 del 10 giugno ultimo scorso, paragrafo 14, per quanto concerne la necessaria cooperazione con il Tribunale Internazionale dell'Aja che ha accusato Milosevic di gravi crimini di guerra.

9/6079/3 *(Nuova formulazione)* Berruti, Martino, Niccolini, Palmizio.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata relazione contenente l'aggiornamento dei dati quantitativi sul numero dei rifugiati kosovari assistiti sul territorio nazionale, sulla loro distribuzione nei centri di accoglienza, sulla loro identificazione e sull'ammontare degli oneri connessi alle prestazioni effettuate in loro favore.

9/6079/4. Gnaga.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Assunzione di personale part-time nell'Ente poste)

PISTONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

quali siano le modalità seguite dall'Ente poste per l'assunzione di personale *part-time* in sostituzione di quello effettivo, con particolare riferimento alla qualifica di portalettere. (3-03917)

(15 giugno 1999).

(Sezione 2 - Rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano in relazione agli insegnanti di religione)

GNAGA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da diversi mesi ed in più occasioni, alcuni cittadini italiani sono oggetto passivo di discriminazioni dovute all'applicazione di alcune norme contenute in trattati internazionali, come sono da considerarsi le norme contenute nel Trattato del 1984 fra la Santa Sede e lo Stato Italiano che rivedeva i cosiddetti Patti Lateranensi;

durante la seduta della Camera dei Deputati del 19 novembre 1998, in occasione delle votazioni per l'A.C. 5267 (legge Finanziaria 1999) il Governo ha accettato con raccomandazione un ordine del giorno relativo proprio ai rapporti fra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano soprattutto per quanto riguarda gli inse-

gnanti di religione cattolica presso la scuola pubblica (o.d.g. 9/5267/111);

la vicenda che si ripropone è già stata oggetto di un'interrogazione (3-02785) alla quale non è stata data sinora alcun tipo di risposta ufficiale;

una professoressa di religione presso un istituto pubblico fiorentino dopo 10 anni di insegnamento non è stata più confermata dalla Curia fiorentina in quanto in stato di gravidanza « pur » non essendo sposata, e questo ha comportato che da vari mesi vi sia, all'interno di un nucleo familiare, una situazione di incredibile precarietà che certo non ha permesso una serena gravidanza ma che non ha comunque impedito alla professoressa in oggetto di mettere al mondo un bambino —:

quali provvedimenti, alla luce dei recenti e dei futuri dibattiti su scuola pubblica e privata, il Governo intenda prendere per venire incontro ad anomali casi che, come quello in oggetto, creano, a detta dell'interrogante, una vera e propria discriminazione, nonché per dare seguito a quanto contenuto nell'ordine del giorno citato. (3-03918)

(15 giugno 1999).

(Sezione 3 - Indagini dei NAS sui prodotti cosmetici e farmaceutici)

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il recente scandalo della diossina belga nei mangimi ha portato i Nas ad indagare non solo nella catena alimentare ma anche in quella industriale;

in particolar modo, nella indagine aperta dal procuratore Raffaele Guariniello sono finiti anche farmaci e cosmetici in quanto molti di essi includono prodotti che usano grassi animali ed in particolare l'olio estratto dal piede di bue —:

quanti farmaci e cosmetici in vendita in Italia abbiano componenti animali di provenienza belga e a che punto siano le indagini dei Nas sui prodotti farmaceutici e quali iniziative siano state finora prese dal Governo. (3-03919)

(15 giugno 1999).

(Sezione 4 - Misure di sostegno per l'industria elettronica italiana)

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il recente fallimento della O.P. Computers di Ivrea, la principale azienda italiana del settore, ha provocato pesanti ripercussioni nell'intera economia del canavese causando l'incertezza occupazionale di oltre 1000 dipendenti;

tale fallimento pone in evidenza lo stato di grave crisi dell'industria elettronica del nostro Paese —:

quali misure di politica industriale il Governo intenda attuare a sostegno dell'industria elettronica italiana, ricordando che, in particolare, per l'area di Ivrea si era ipotizzata la possibilità di una sorta di Silicon Valley italiana, supportata dalle ingenti risorse di capitale umano e tecnico presenti. (3-03921)

(15 giugno 1999).

(Sezione 5 - Interventi a sostegno della pesca e del turismo a seguito del rilascio di ordigni da parte della NATO in Adriatico)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

alcuni velivoli della Nato in transito sul mare Adriatico hanno rilasciato ordigni, costituendo con ciò un pericolo per la navigazione nell'area —:

quali incidenze tali eventi determinino per il turismo e la pesca e quali provvedimenti intenda adottare a compensazione dei danni sopportati dagli operatori dei due settori. (3-03922)

(15 giugno 1999).

(Sezione 6 - Andamento delle attività industriali in Italia)

CAMPATELLI, GUERRA e MANZINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali siano i dati sulle attività industriali in Italia nei primi mesi del 1999 e quali le previsioni del Governo per il resto dell'anno. (3-03925)

(15 giugno 1999).

(Sezione 7 - Interventi per le imprese commerciali del settore ittico)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 31 maggio 1999, riguardante misure straordinarie per la pesca in Adriatico, prendendo atto della grave situazione venutasi a creare dal rinvenimento di ordigni bellici nelle acque del mare Adriatico, provvede ad individuare, da parte del Governo, interventi straordinari finalizzati a contenere il danno economico arrecato agli operatori ittici dalla necessità di decretare il fermo delle attività di pesca in Adriatico;

tale decreto, tuttavia, per un imperdonabile *défaillance* non ha previsto alcun intervento finalizzato a sopperire, in egual

misura, alle ingenti perdite economiche che registrano i commercianti del settore ittico a causa della necessità di dover provvedere ad un fermo straordinario della pesca in Adriatico;

il 60 per cento del pesce posto in commercio nelle regioni dell'Adriatico è pesce fresco proveniente dall'attività di pesca degli operatori ittici locali e solo il 30 per cento del venduto è pesce importato dall'estero; ne deriva, pertanto, che il settore commerciale ittico delle regioni adriatiche sta risentendo pesantemente dell'improvvisa penuria nell'approvvigionamento di pesce dai mercati ittici locali;

il fermo della pesca in Adriatico per motivi straordinari, inoltre, verrà presumibilmente a combinarsi con il fermo biologico, determinando complessivamente un periodo di fermo di 90 giorni che inciderà in maniera pesante su migliaia di piccole e medie imprese commerciali del settore ittico, con conseguenze anche dal punto di vista occupazionale —:

se non ravveda la necessità di provvedere con urgenza ad estendere gli interventi straordinari adottati per gli operatori ittici in Adriatico anche ai commercianti del settore ittico, valutando la possibilità di prevedere, oltre ad opportuni sgravi fiscali, forme di finanziamento mirate a sventare il pericolo di una pesante crisi nel settore del commercio ittico con la chiusura di migliaia di attività commerciali. (3-03920)

(15 giugno 1999).

(Sezione 8 - Revoca della libertà vigilata e quattro delle persone condannate per l'occupazione del campanile di San Marco)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

quattro degli otto componenti del gruppo dei Serenissimi che « occuparono » il campanile di San Marco utilizzando un camioncino camuffato da autoblindo, sono stati, per ordine della magistratura di sorveglianza, tradotti nuovamente in carcere dopo un anno di libertà vigilata e dovranno scontare, chiusi in cella, l'intera pena loro inflitta; a differenza degli altri quattro, infatti, Luca Perone, Andrea Viviani, Antonio Beresson e Fausto Faccia, hanno aderito ad un'associazione denominata « Veneto Serenissimo Governo », che opera nella legalità con finalità indipendentiste; la decisione del magistrato di sorveglianza va dunque a colpire l'esercizio di un diritto, quello di associazione, costituzionalmente garantito —:

se non ritenga un gravissimo precedente la decisione della revoca del provvedimento di libertà vigilata a seguito dell'esercizio delle libertà politiche fondamentali. (3-03923)

(15 giugno 1999).

(Sezione 9 - Tutela della salute dei consumatori ed aiuti al settore avicolo)

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la contaminazione da diossina emersa in Belgio, in particolare negli allevamenti avicoli riporta alla ribalta il problema della sicurezza alimentare —:

quali siano le misure adottate per la tutela della salute dei consumatori e della stessa produzione italiana aiutando (anche attraverso misure di carattere fiscale e promozionale per le zone particolarmente colpite dal fenomeno) il settore avicolo attualmente in ristrutturazione. (3-03924)

(15 giugno 1999).

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4354-quinquies-B)

(A.C. 4354-quinquies-B - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ».

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio

1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 giugno 2000.

1. 4. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* il 31 dicembre 1999.

1. 3. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* entro tre mesi dall'emanazione del regolamento governativo di riforma del regolamento di contabilità generale dello Stato, come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

1. 8. Armani, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: otto mesi *con le seguenti:* quindici mesi.

1. 2. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(A.C. 4354-quinquies-B - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »; dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « , il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico » e le

parole: « viene, altresì, trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « vengono, altresì, trasmessi ».

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « La Commissione » fino a « n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e le parole: « 31 maggio » e « 15 settembre » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 15 luglio » e « 15 ottobre ».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; ».

7. All'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da: « del fabbisogno del settore pubblico allargato » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale ».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « settore pubblico allargato » sono sostituite dalle seguenti: « conto delle pubbliche amministrazioni ».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera *f*), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « gli indirizzi per gli » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolazione degli ».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *c*) », dell'articolo 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, ».

11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ».

12. Dopo l'articolo 9-*bis* della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:

« ART. 9-*ter*. — (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il « Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni », il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma

1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ».

13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alea è sostituito dal seguente:

« La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: ».

14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; ».

15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; ».

16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; ».

17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera *i*), sono inserite le seguenti:

« *i-bis*) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a*);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; ».

18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera *d*) e non indicate nella legge finanziaria medesima.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 5. Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.

*** 2. 6.** Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.

*** 2. 35.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.

*** 2. 33.** Tassone, Volontè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* All'articolo *1-bis*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) entro il 15 luglio una nota sintetica contenente elementi informativi sui dati di rendiconto relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre, sui dati del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso e sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza; tale informazione è organizzata in modo da caratterizzare i principali comparti di spesa e di entrata, nonché le spese suddivise per regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti ».

2. 2. Possa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, dopo la lettera a), la seguente lettera:

a-bis) entro il 15 luglio una nota sintetica contenente elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente per l'anno successivo, in termini di competenza; tale informazione è organizzata in modo da caratterizzare i principali comparti di spesa e di entrata, nonché le spese suddivise per regioni e destinate alle aree depresse, sulla base di un più ampio livello di aggregazione degli stanziamenti; ».

2. 3. Possa.

Al comma 2, dopo le parole: bilancio pluriennale programmatico aggiungere le seguenti: e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

2. 17. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sopprimere il comma 3.

2. 7. Bonato.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) entro il 31 ottobre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che devono essere approvati, pena decadenza e senza possibilità di reiterazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla loro presentazione e che non possono essere sottoposti alla procedura d'urgenza.

2. 8. Bonato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n.468 del 1978, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) entro il 15 luglio di ciascun anno una classificazione sintetica del bilancio a legislazione vigente organizzata in modo da dare una rappresentazione dei principali comparti di spesa e delle principali categorie di entrata, nonché alle spese suddivise per Regioni e di quelle destinate alle aree depresse. Tale classificazione viene trasmessa entro lo stesso termine alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

2. 18. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 4, sostituire le parole: « 15 luglio e 15 ottobre » con le seguenti: « sette giorni dalla presentazione alle Camere ».

2. 16. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.

2. 19. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 9 dopo la parola: articolazione aggiungere la seguente: programmatica

2. 23. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « stabiliti dalla legge finanziaria ».

2. 28. Bono, Armani.

Al comma 10, dopo le parole: del 1978, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « indica » sono inserite le seguenti: « gli ambiti di intervento dei » e

2. 24. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione di quelli relativi alla lettera f) del comma 2 della presente legge ».

2. 29. Bono, Armani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale » sono aggiunte le parole: « sono previsti dalla legge finanziaria secondo le lettere i-bis) e i-ter) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 ».

2. 30. Armani, Bono.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-ter. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, sono soppresse le parole: « evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 ».

2. 31. Bono, Armani.

Al comma 11, capoverso 4-bis, sostituire le parole: In occasione della con le seguenti: Contestualmente alla

2. 14. Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 11, capoverso 4-bis, dopo le parole: presenta al Parlamento aggiungere le seguenti: il medesimo programma corredato di

2. 13. Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 12.

* **2. 9.** Bonato.

Sopprimere il comma 12.

* **2. 20.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 12, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare del fondo di cui al presente articolo, cumulato con quello previsto dall'articolo 9 e 9-bis, non può comunque eccedere il 2 per cento delle spese correnti di competenza del bilancio di cassa.

2. 12. Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 12, capoverso 2, dopo le parole: con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: da registrarsi alla Corte dei conti.

2. 34. Tassone, Volontè.

Al comma 12, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti che dispongono prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinati dal

presente comma, sono assoggettati alla registrazione da parte della Corte dei conti.

2. 32. Armani, Bono.

Sopprimere il comma 16.

2. 21. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 16, lettera f), sopprimere le parole da: classificata tra le spese fino a: pluriennale, di norme vigenti.

2. 10. Bonato.

Sopprimere il comma 17.

2. 22. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 17, sopprimere la lettera i-ter.

2. 4. Possa.

Al comma 18, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 2.001.

2. 11. Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. All'articolo 22 della citata legge n. 468 del 1978, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Al rendiconto è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo. In particolare, in tale illustrazione vengono confrontati con le previsioni e commentati i risultati ottenuti riguardanti: lo sviluppo delle aree depresse del Paese, la lotta alla disoccupazione, lo sviluppo dell'occupazione, il contenimento della spesa corrente statale, la realizzazione di investimenti infrastrutturali a totale o parziale partecipazione pubblica, le privatizzazioni ».

2. 1. Possa.